

1832 - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - NAPOLI

Provvedimento n. 27647

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 13 febbraio 2019, con la quale è stato avviato, nei confronti di Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., Radio Taxi Partenope S.c. a r.l. e Desa Radiotaxi S.r.l. semplificata, un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente nell'aver sottoscritto, in data 15 novembre 2018, un accordo finalizzato a vincolarsi reciprocamente per vietare ai tassisti aderenti ai rispettivi radiotaxi di utilizzare le piattaforme aperte concorrenti

VISTA la medesima delibera del 13 febbraio 2019, con la quale è stato contestualmente avviato un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

SENTITI in audizione innanzi al Collegio, in data 20 marzo 2019, i rappresentanti di Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., Radio Taxi Partenope S.c.a r.l., Desa Radiotaxi S.r.l. semplificata e Mytaxi Italia S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le comunicazioni di Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., e Desa Radiotaxi S.r.l. semplificata del 21 e del 25 marzo 2019, con le quali le tre imprese hanno comunicato: *i*) di aver ritirato la propria adesione all'accordo del 15 novembre 2018, informando i propri aderenti – tramite un comunicato stampa diffuso sul proprio sito Internet e presso le rispettive sedi sociali – che tale accordo deve intendersi come superato e non più attuale; *ii*) di consentire, conseguentemente, ai tassisti propri aderenti di utilizzare anche *app*, come le piattaforme aperte DigiTaxi e Mytaxi, diverse da quella in uso presso il radiotaxi di appartenenza, nonché di permettere anche ai tassisti già iscritti a una piattaforma aperta di presentare domanda di adesione al radiotaxi, assicurando che tali domande saranno vagliate "senza discriminazione o pregiudizio di sorta";

CONSIDERATO che, a seguito delle descritte iniziative, il numero di tassisti contendibili per le piattaforme aperte è considerevolmente aumentato, arrivando a oltre l'80% del totale delle licenze attive nel Comune di Napoli;

RITENUTO, pertanto, che a seguito delle comunicazioni di Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., e Desa Radiotaxi S.r.l. semplificata, sia venuto meno il presupposto del *periculum in mora*, necessario per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;
- b) la chiusura del procedimento avviato in data 13 febbraio 2019 relativo all'eventuale adozione di misure cautelari.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo